



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

- **Codice della proposta:** COM (2023) 420 final del 05/07/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0234 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Premessa: finalità e contesto

La proposta di modifica della direttiva quadro sui rifiuti si inserisce nella realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e del Piano d'azione per l'economia circolare che richiedono un'azione rafforzata e accelerata a livello dell'UE e degli Stati membri per garantire la sostenibilità ambientale del settore tessile e di quello alimentare, settori ad alta intensità di risorse, con importanti esternalità ambientali negative e che non rispettano pienamente i principi fondamentali dell'UE in materia di gestione dei rifiuti, che richiedono di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio.

La proposta di direttiva, pubblicata il 5 luglio 2023, si concentra quindi su tali due settori perseguendo i seguenti obiettivi di carattere generale:

- ridurre gli impatti ambientali e climatici, migliorare la qualità dell'ambiente e la salute pubblica associata alla gestione dei rifiuti tessili in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio "chi inquina paga";
- ridurre gli impatti ambientali e climatici dei sistemi alimentari correlati alla produzione di rifiuti alimentari. La prevenzione dei rifiuti alimentari contribuirebbe inoltre alla sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda i rifiuti tessili, la proposta di revisione della Direttiva quadro rifiuti, in linea con la Strategia per i prodotti tessili sostenibili e circolari, mira ad accelerare lo sviluppo della raccolta differenziata, della cernita (selezione), del riutilizzo e del riciclo dei rifiuti tessili nell'UE, prevedendo anche l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) obbligatori ed armonizzati a livello unionale.

L'elemento innovativo consiste proprio nella previsione di regimi obbligatori di EPR istituiti dagli Stati membri, per far sì che i produttori e gli importatori di articoli di abbigliamento, prodotti tessili per la casa, accessori di abbigliamento e calzature coprano i costi della raccolta e della gestione dei rifiuti tessili post-consumo, in linea con le priorità della gerarchia dei rifiuti indicata dalla direttiva quadro.

I rifiuti alimentari rappresentano una delle principali fonti di inefficienza della filiera agroalimentare, provocando impatti ambientali e climatici negativi. Il consumo alimentare è il fattore che più contribuisce agli impatti ambientali e all'impronta di biodiversità dei consumi dell'UE. La quantità di alimenti sprecati nell'UE si attesta attorno alle 59 milioni di tonnellate (dato riferito al 2020), pari a 131 chili per abitante/anno, con una perdita economica stimata in 132 miliardi di euro/anno.

Nel contesto degli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite con l'adozione dell'Agenda 2030 (target di sviluppo sostenibile 12.3: dimezzamento dei rifiuti alimentari pro capite e riduzione delle perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento), l'UE ha adottato un piano d'azione specifico per ridurre le perdite e gli sprechi alimentari, prevedendo una serie di azioni sia normative che di altro tipo inizialmente nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare del 2015 e, dal 2020, nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore".

La direttiva quadro sui rifiuti, riveduta nel 2018, impone agli Stati membri di elaborare programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari, in linea con la gerarchia dei rifiuti, nonché di ridurre i rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare, monitorarne i livelli e riferire in merito ai progressi compiuti. Nel 2019 la Commissione ha adottato una metodologia comune per la misurazione dei rifiuti alimentari, da utilizzare come base per il monitoraggio dei rifiuti alimentari a livello dell'UE.

Tuttavia, le azioni intraprese finora negli Stati membri sono eterogenee e non hanno portato a una riduzione significativa della produzione di rifiuti alimentari. La proposta di modifica della direttiva quadro sui rifiuti mira pertanto a:

- attribuire una chiara responsabilità agli Stati membri per accelerare la riduzione dei rifiuti alimentari lungo la filiera alimentare e all'interno dei nuclei domestici, nei rispettivi territori, fornendo così un solido contributo al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3;
- garantire una risposta sufficiente e coerente da parte di tutti gli Stati membri per ridurre i rifiuti alimentari, in linea con quella dei paesi all'avanguardia.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'UE il potere di intervenire in materia di politica ambientale per preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, tutelare la salute umana e contribuire all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La proposta rappresenta una modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, l'unico strumento giuridico che può disciplinare la prevenzione e la gestione dei rifiuti tessili nell'UE, compresi gli obblighi specifici di garantire la raccolta differenziata, il trattamento e gli obblighi di comunicazione.

Il quadro legislativo generale per la prevenzione dei rifiuti alimentari, compresi il monitoraggio e la comunicazione in materia di rifiuti alimentari e la prevenzione dei rifiuti alimentari, rientra nella direttiva quadro sui rifiuti. Pertanto, la modifica mirata della direttiva appare uno strumento adeguato a perseguire l'obiettivo della diminuzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.

Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'Unione europea, in materia di rifiuti, può definire obiettivi generali affinché gli Stati intervengano, ma con piena flessibilità sulla scelta delle misure ritenute necessarie e degli strumenti più efficaci ed efficienti per attuarli.

Data la natura transfrontaliera della catena del valore dei prodotti tessili da un punto di vista economico, ambientale e sociale, la vendita, il consumo e la gestione del fine-vita dei prodotti tessili sono legati al funzionamento del mercato unico e delle catene del valore globali.

L'elevata dipendenza della filiera dalla disponibilità delle materie prime rende opportuno favorire e promuovere modelli imprenditoriali circolari, con l'obiettivo di ridurre l'uso di materie prime e contribuire a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente della produzione e consumo di prodotti tessili. I sistemi di raccolta, cernita e riciclaggio devono essere potenziati affinché possano far fronte all'imminente obbligo di raccolta differenziata e alla sua piena attuazione. La mancanza di un approccio comune dell'UE per la gestione dei prodotti tessili rischierebbe di creare o aumentare la frammentazione normativa e di alterare i flussi di rifiuti e materiali.

L'azione a livello dell'UE dovrebbe essere in grado di affrontare in modo più efficace il problema delle esternalità ambientali transfrontaliere, legate in particolare alle carenze normative derivanti dalla mancanza di definizioni armonizzate, dalla frammentazione normativa e da un deficit di finanziamento comune a tutti gli Stati membri.

Le differenze tra gli Stati membri per quanto concerne gli sforzi volti a ridurre la produzione di rifiuti alimentari e lo spreco alimentare indicano la necessità di misure più coordinate e uniformi a livello dell'UE.

La produzione di rifiuti alimentari comporta significative esternalità ambientali, pertanto un'azione coerente in tutta l'UE è necessaria per garantire un utilizzo razionale delle risorse naturali, la riduzione degli impatti negativi sul clima, sulla biodiversità e sull'uso delle risorse naturali, con benefici che non si fermano ai confini nazionali.

La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti per la riduzione dei rifiuti alimentari permetterà di potenziare le diverse iniziative all'interno degli Stati membri.

Rispetto del principio di proporzionalità

L'approccio normativo della direttiva quadro sui rifiuti che consiste nell'armonizzare alcuni elementi della gestione dei rifiuti (definizioni, obiettivi quantitativi o qualitativi che rendono operativa la gerarchia dei rifiuti, principio "chi inquina paga", obblighi di comunicazione) e nel lasciare spazio a misure di attuazione nazionali e locali (pianificazione della gestione dei rifiuti e autorizzazione dei rifiuti) è coerente con l'azione a livello dell'UE che si limita soltanto a quanto strettamente necessario.

La proposta di revisione della direttiva esclude dall'applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili le microimprese (ovvero le imprese con meno di 10 dipendenti e meno di 2.000.000 €/anno di fatturato) nonché i sarti e gli artigiani, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a carico delle microimprese.

La proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, le misure proposte non vanno oltre quanto è necessario per assicurare il rispetto della normativa e garantire al contempo la protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, la proposta fissa obiettivi di riduzione di tali rifiuti e lascia agli Stati membri la libertà di scegliere le misure più efficaci sulla base della specifica situazione nazionale (riduzione dei rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare, preparazione di programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari, attuazione delle azioni correlate, monitoraggio e comunicazione).

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Le modifiche della direttiva quadro sono finalizzate a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente e sul cambiamento climatico derivante della produzione/consumo dei prodotti tessili. La riduzione di tali impatti negativi sull'ambiente è particolarmente urgente.

Nonostante gli obblighi giuridici esistenti, le azioni intraprese finora negli Stati membri in tema di spreco alimentare sono eterogenee e non hanno portato a una riduzione significativa dei rifiuti alimentari. Pertanto, la fissazione di nuovi obiettivi è necessaria per accelerare la riduzione dei rifiuti alimentari lungo la filiera alimentare e all'interno dei nuclei domestici e, in secondo luogo, per garantire una risposta coerente da parte di tutti gli Stati membri al tema dello spreco alimentare. La riduzione degli impatti ambientali e sul clima dovuti allo spreco alimentare è particolarmente urgente.

Conformità del progetto all'interesse nazionale

Relativamente ai rifiuti tessili, le disposizioni contenute nella proposta di direttiva non dovrebbero generare criticità rispetto al quadro economico-finanziario nazionale. I Regimi di EPR già in vigore in altri settori (rifiuti di imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici fuori uso, polietilene, etc.) non hanno determinato impatti negativi a livello economico e sociale. La proposta appare conforme all'interesse nazionale.

Lo spreco alimentare, oltre a rappresentare un problema morale, è anche un problema di efficienza complessiva del sistema, comportando un consumo abnorme di risorse a danno dell'ambiente e della stessa economia nazionale.

L'Italia è stato uno dei primi Paesi in Europa che ha scelto di dotarsi di uno strumento normativo di contrasto allo spreco alimentare (legge 19 agosto 2016, n. 166, cosiddetta legge Gadda) che prevede una serie di misure volte ad incentivare la redistribuzione delle eccedenze di cibo per finalità di solidarietà sociale, sgravi fiscali e bonus per i donatori (enti pubblici, imprese e cittadini). La proposta di direttiva appare conforme all'interesse nazionale.

Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non sono ancora chiare le intenzioni della attuale Presidenza spagnola e della successiva Presidenza belga riguardo al negoziato: potrebbe essere avviato un esame preliminare della proposta, ma si ritiene improbabile che il negoziato possa concludersi entro i primi mesi del 2024. La delegazione italiana non ha espresso pareri riguardo alla proposta di direttiva in occasione di presentazioni e incontri.

Relativamente all'armonizzazione dell'applicazione dei principi di responsabilità estesa del produttore al settore tessile, la proposta di direttiva non presenta criticità di attuazione a livello interno.

Non si ritengono necessarie, al momento, modifiche del testo proposto dalla Commissione.

Relativamente alla tematica dello spreco alimentare, l'orientamento generale riguardo ai contenuti della proposta di direttiva è sostanzialmente favorevole, in relazione agli obiettivi perseguiti, agli elementi di flessibilità nell'attuazione delle misure previste e all'esperienza consolidata in ambito nazionale in materia di lotta allo spreco alimentare.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Per quanto riguarda i costi generati dall'adozione della proposta, la valutazione di impatto elaborata dalla Commissione europea indica in linea generale che dall'introduzione delle misure proposte in tema di rifiuti tessili risulteranno costi pari a 975 milioni di euro/anno.

Per quanto concerne i benefici generati, la stessa valutazione di impatto riporta benefici diretti pari a 656 milioni di EUR di prodotti tessili riutilizzabili e riciclabili per il mercato dell'UE del riutilizzo e del riciclaggio. Sempre in termini di benefici, la valutazione di impatto quantifica in 3,5-4,5 miliardi di euro i rendimenti complessivi annui derivanti dagli investimenti nella responsabilità estesa del produttore.

E' inoltre prevista una riduzione dell'emissione di gas a effetto serra, i cui benefici ambientali sono quantificabili in 16 milioni di euro all'anno, nonché la creazione di 8740 posti di lavoro nella gestione dei rifiuti derivanti da prodotti tessili.

Si condividono le conclusioni della valutazione di impatto della Commissione ed il bilancio sostanzialmente favorevole del rapporto costi/benefici.

La valutazione di impatto indica in linea generale che non risulteranno costi significativi dall'introduzione delle misure proposte in tema di spreco alimentare.

Quanto maggiore sarà la riduzione dei rifiuti alimentari, tanto migliori dovrebbero essere le opzioni in termini di accessibilità economica dei prodotti alimentari e risparmi per le famiglie. Gli effetti negativi sull'occupazione nel settore agroalimentare dovrebbero essere compensati da nuovi profili professionali nel settore alimentare e da effetti positivi in altri settori economici.

Si stima che l'impatto sulle PMI sarà limitato. L'iniziativa si concentra sulla fissazione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari per gli Stati membri e non si applicherà alle singole imprese. Nel processo di consultazione avviato dalla Commissione, le PMI non hanno previsto impatti rilevanti causati dall'iniziativa legislativa.

Gli obiettivi proposti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari si basano su misure già incluse nella direttiva quadro sui rifiuti e pertanto non dovrebbero creare ulteriori oneri amministrativi. Si condividono le conclusioni della valutazione di impatto della Commissione.

Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di Direttiva è in linea con le disposizioni della normativa vigente in materia di responsabilità estesa del produttore, di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Sono attesi effetti positivi dall'applicazione armonizzata dei principi di responsabilità estesa del produttore nel settore tessile, sia in termini di ampliamento del mercato dei prodotti riutilizzati e riciclati sia in termini di innovazione delle filiere produttive, grazie anche alle potenzialità delle sinergie tra gli attori delle medesime filiere.

Non si ravvisano elementi di criticità.

Per quanto riguarda lo spreco alimentare, la modifica della direttiva quadro sui rifiuti si basa sulle prescrizioni già esistenti riguardanti i principali aspetti della prevenzione dei rifiuti alimentari (definizione di rifiuti alimentari e metodologia comune per la misurazione dei rifiuti alimentari, obblighi per gli Stati membri di ridurre i rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare, monitoraggio e comunicazione annuale dei livelli dei rifiuti alimentari, preparazione di programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari) e gestione. Pertanto, non si rilevano effetti o elementi di criticità sul piano della regolamentazione normativa a livello nazionale.

Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta non avrà un impatto rilevante sulla struttura e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta dovrebbe avere un impatto positivo sui cittadini in particolare in termini di informazione e consapevolezza ambientale.

Nell'ordinamento italiano, l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nella filiera del tessile potrebbe indurre i consorzi, tramite il contributo ambientale, ad attuare campagne di informazione e sensibilizzazione che orientino i consumatori verso comportamenti e scelte più consapevoli, sia nella fase di acquisto sia nella fase di gestione dei prodotti a fine vita.

I produttori e gli importatori potranno applicare sul prezzo dei loro prodotti un contributo ambientale per coprire i costi di gestione dei rifiuti tessili post consumo.

Relativamente allo spreco alimentare, la proposta avrà un impatto positivo sui cittadini in termini di informazione e consapevolezza ambientale e sulle imprese che potranno, anche utilizzando gli strumenti di analisi del ciclo di vita dei prodotti, ridurre i costi per l'acquisto di materie prime.

Altro

Non si rilevano ulteriori elementi da evidenziare



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

- **Codice della proposta:** COM (2023) 420 final del 05/07/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0234 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
--	---	--

<p>Art. 9 bis</p> <p>1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono:</p> <p>(a) sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;</p> <p>(b) individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un'equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione;</p> <p>(c) incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari;</p> <p>(d) sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell'economia sociale.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo la filiera alimentare, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato.</p>	<p>Art.180, comma 2, lettere g) e h), del D.Lgs. n. 152/2006</p>	<p>Norma primaria. Competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Per poter procedere ad una compiuta analisi degli impatti finanziari, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.</p> <p>Le misure proposte essenzialmente sono già incluse nella direttiva quadro sui rifiuti e pertanto non dovrebbero creare ulteriori oneri amministrativi.</p> <p>Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute.</p> <p>Impatto sull'ordinamento nazionale: non si rilevano criticità.</p> <p>La proposta di modifica della direttiva richiede un intervento normativo sul diritto nazionale ed in particolare sul D.Lgs. n. 152/2006 e relative norme di attuazione.</p>
<p>Art. 9 bis</p> <p>2. Gli Stati membri monitorano e valutano l'attuazione delle loro</p>	<p>Art.180, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006</p>	<p>Norma primaria. Competenza esclusiva dello Stato.</p>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p>misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3.</p>		<p>Gli obiettivi proposti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari si basano su misure principalmente già incluse nella direttiva quadro sui rifiuti e pertanto non dovrebbero creare ulteriori oneri amministrativi.</p> <p>Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.</p> <p>Impatto sull'ordinamento nazionale: non si rilevano criticità.</p> <p>La proposta di modifica della direttiva richiede un intervento normativo sul diritto nazionale ed in particolare sul D.Lgs. n. 152/2006.</p>
<p>Art. 9 bis 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale: (a) ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10 % rispetto alla quantità prodotta nel 2020; (b) ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altri tipi di distribuzione di prodotti alimentari, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità generata nel 2020.</p>	<p>Art.180 del D.Lgs. n. 152/2006</p>	<p>Norma primaria. Competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Per poter procedere ad una compiuta analisi degli impatti finanziari, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.</p> <p>Gli obiettivi proposti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari si basano su misure principalmente già incluse nella direttiva quadro sui rifiuti e pertanto non dovrebbero creare ulteriori oneri amministrativi.</p> <p>Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute</p> <p>Impatto sull'ordinamento nazionale: non si rilevano criticità.</p> <p>La proposta di modifica della direttiva richiede un intervento normativo sul diritto nazionale ed in particolare sul D.Lgs. n. 152/2006.</p>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p>Art. 9 bis 5. Qualora uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno di riferimento precedente al 2020, dati raccolti utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, può essere utilizzato un anno di riferimento precedente. Lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l'intenzione di utilizzare un anno di riferimento precedente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccogliarli.</p>	<p>Art.180, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 Art. 216-ter del D.Lgs. n. 152/2006</p>	<p>Norma primaria. Competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Non sono previsti oneri amministrativi.</p> <p>Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>Impatto sull'ordinamento nazionale: non si rilevano criticità.</p> <p>La proposta di modifica della direttiva richiede un intervento normativo sul diritto nazionale ed in particolare sul D.Lgs. n. 152/2006.</p>
<p>Art. 29 bis 1. Entro il [O.P. <i>inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa</i>], gli Stati membri rivedono e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari, in vista di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4. Detti programmi contengono almeno le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure elencate negli allegati IV e IV bis.</p>	<p>Art.180, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006.</p>	<p>Norma primaria. Competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Per l'adeguamento del programma di prevenzione potrebbero essere previsti oneri finanziari e amministrativi.</p> <p>Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute</p> <p>Impatto sull'ordinamento nazionale: non si rilevano criticità</p> <p>La proposta di modifica della direttiva richiede un intervento normativo sul diritto nazionale ed in particolare sul D.Lgs. n. 152/2006 e relative norme di attuazione.</p>
<p>Art.37, comma 3 Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 2.</p>	<p>Art. 216-ter del D.Lgs. n. 152/2006</p>	<p>Norma primaria. Competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Gli oneri amministrativi per la comunicazione dei dati relativi agli</p>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		<p>obiettivi proposti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari non dovrebbero incidere sui costi.</p> <p>Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>Impatto sull'ordinamento nazionale: non si rilevano criticità.</p> <p>La proposta di modifica della direttiva richiede un intervento normativo sul diritto nazionale ed in particolare sul D.Lgs. n. 152/2006.</p>
<p>Art. 37, comma 7 La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo.(...) Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione.</p>	<p>Art. 216-ter del D.Lgs. n. 152/2006</p>	<p>Norma primaria. Competenza esclusiva dello Stato.</p> <p>Gli oneri amministrativi per la comunicazione dei dati relativi agli obiettivi proposti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari non dovrebbero incidere sui costi.</p> <p>Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>Impatto sull'ordinamento nazionale: non si rilevano criticità.</p> <p>La proposta di modifica della direttiva richiede un intervento normativo sul diritto nazionale ed in particolare sul D.Lgs. n. 152/2006.</p>